

Informazione per i membri

Prolungamento del diritto all'indennità di perdita di guadagno anche per i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro indirettamente colpiti

Molti lavoratori indipendenti o in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro continuano o tornano a essere fortemente colpiti dai provvedimenti per combattere il coronavirus, anche se non sono costretti a chiudere la loro impresa. Queste persone potranno continuare a richiedere l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, dato che con la nuova legge COVID-19 il Parlamento ha prolungato e ampliato questo sostegno. Nella sua seduta del 4 novembre 2020, il Consiglio federale ha adottato le relative modifiche di ordinanza. Il nuovo disciplinamento entra in vigore con effetto retroattivo dal 17 settembre 2020 e ha una durata limitata al 30 giugno 2021.

La legge COVID-19 disciplina la prosecuzione dei provvedimenti volti a indennizzare le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che subiscono una perdita di guadagno se hanno dovuto interrompere la loro attività lucrativa su ordine delle autorità, le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (titolari di Sagl o SA), risp. i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro con una diminuzione della cifra d'affari di almeno il 55% rispetto alla media degli anni 2015-2019. Per far valere i rispettivi diritti alle indennità occorre presentare una richiesta alla cassa di compensazione AVS.

Link verso il comunicato stampa del Consiglio federale:

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-80968.html>

La Confederazione vuole sostenere rapidamente i programmi per i casi di rigore dei Cantoni e avvia la consultazione concernente la pertinente ordinanza

Nella sua seduta del 4 novembre 2020 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione inerente all'ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19, disciplinando così i dettagli per il sostegno ai programmi cantonali per imprese che erano in attivo/in grado di sopravvivere prima della comparsa della pandemia Covid-19 da parte della Confederazione. Viene dunque dato il via libera per un'attuazione rapida: la Confederazione intende partecipare per metà ai costi legati ai provvedimenti cantonali, adottati con l'entrata in vigore della legge COVID-19 a fine settembre. Data l'urgenza, la procedura di consultazione durerà soltanto dieci giorni.

Link verso il comunicato stampa del Consiglio federale:

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-80986.html>

Disclaimer

La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L'Unione Professionale Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall'utilizzo oppure da un'azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d'informarsi tramite le homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti.